COMUNE di ESANATOGLIA

(Prov. di Macerata)

IL SINDACO

P.za G. Leopardi 27 – 62024 Esanatoglia (MC)

REGIONE MARCHE

ORDINANZA N. 01 /2020

(prot. 297 ....)

art. 18 Legge n. 689 del 24 novembre 1981

INGIUNZIONE A CARICO DI:

TRAGRESSORE:	Cognome: nome: nato a: il , Residente a: Via
OBBLIGATO IN SOLIDO	Cognome: nome: , Nata a : il Residente a : , via
NATURA DELL'INFRAZIONE:	OMESSA CUSTODIA -MALGOVERNO DI ANIMALI
SANZIONE AMMINISTRATIVA	Definita dal Ex art.672 CODICE PENALE
AUTORITA' PROCEDENTE	POLIZIA LOCALE ESANATOGLIA
RAPPORTO ex art 17 L.689/81	N. 278/2018-2020 Del 11.01.2020

IL SINDACO

VISTO il processo verbale di accertamento del 16.11.2018 , n 278/2018 , elevato dalla Polizia Locale di questo Comune a carico dei legali rappresentanti della Az. Agr. , meglio generalizzati in oggetto, per violazione dell'art. 672 Codice Penale, concernente "Omessa custodia-Malgoverno di animali" posta in essere nella data e nei luoghi di cui allo stesso verbale;

PREMESSO CHE

a. con il suddetto Verbale di contestazione n. 278/2018, la Polizia Locale :
   - individuava il trasgressore, le cui generalità sono chiaramente indicate nell'intestazione del presente provvedimento;----------//
   - identificava ulteriori persone obbligate in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, nella persona cointestataria dell'Azienda ;
   - identificava l'avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini alla data di stesura del verbale stesso;----------//

b. Il suddetto Verbale veniva notificato ai predetti in data 20.11.2018- ai sensi di legge e nei termini previsti dal 2° comma dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981; ---/

RILEVATO CHE:

- il Verbale 278/2018 del Comando procedente individuava che nel caso di specie, vi è stata violazione dell'art. 272 C.P.. , per la quale, la stessa norma prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **compresa tra € 25,50 e € 258,00,** quale minimo e massimo edittale;----------//

- il Comando di Polizia Locale procedente, correttamente assegnava ai contravvenzionati la possibilità di estinguere la pendenza, con effetto liberatorio, mediante il **pagamento in misura ridotta della somma di € 51,00 (più € 10,00 per spese di procedimento**, determinata - come previsto- in "*1/3 del massimo edittale o nel doppio del minimo edittale (se più favorevole)*", previsto per la violazione commessa;----------//
- Non risulta agli atti d'Ufficio che il trasgressore/obbligato in solido abbiano trasmesso scritti difensivi o documenti, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;----------//
- Non risulta, parimenti, che gli stessi soggetti abbiano fatto richiesta di essere sentiti dall'autorità competente alla irrogazione della sanzione;----------//
- Sono state osservate da parte dell' Organo di Polizia procedente, le disposizioni di legge sulla contestazione e sulla notificazione del Verbale da loro elevato;----------//
- Non risulta agli atti che sia avvenuto, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.------//

RITENUTO fondato l'accertamento nonché il verbale e gli atti di notificazione eseguiti dal Comando Carabinieri Forestali di Matelica, procedente al riguardo;----------//

ESAMINATO il rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 presentato dalla Polizia Locale in data 11.01.2020.---------//

DATO ATTO che per la definizione del "quantum" della sanzione da irrogare, si procede con le modalità previste dall'art. 11 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e precisamente:------//

a. Premesso che il pagamento in misura ridotta entro i termini assegnati, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e quindi, il riconoscimento da parte del trasgressore della propria responsabilità, va registrata negativamente la non adesione da parte del trasgressore alla possibilità offerta dalla legge di risolvere la pendenza pagando la sanzione in misura ridotta, quantificata nel caso di specie in € 51,00+10,00 riconoscendo implicitamente le proprie responsabilità riguardo ai fatti ad egli contestati dall'Organo di Polizia;----------//
b. Il trasgressore, successivamente alla notifica del verbale dell'organo di vigilanza, non chiedeva né di essere sentito dalla autorità competente ad irrogare la sanzione, né produceva alla stessa scritti difensivi a sua discolpa o in segno di ravvedimento, in relazione al proprio operato; lo stesso per contro, come da documentazione in atti reiterava la violazione di cui al menzionato art. 672 C.P; va pertanto registrata anche in questo caso, la totale assenza di ravvedimento da parte del trasgressore, anche nella fase successiva alla notifica del verbale e , con riferimento alla "personalità" dello stesso di cui all'art.11 della L.689/81, si rileva una incidenza negativa in merito alla quantificazione della sanzione da irrogare;--------//
c. Lo stesso trasgressore, non risulta abbia posto in essere azioni per eliminare o attenuare delle conseguenze della violazione o evitare il ripetersi di analoga situazione;-------//
d. Risulta per contro la gravità della violazione, desunta da ogni circostanza del caso concreto, con espresso riferimento in particolare:----------//
   - alla situazione di pericolo e pregiudizio per le persone e per la sicurezza stradale a causa del bestiame di grossa taglia che ha invaso la sede carrabile della SP29-----//
e. Nulla risulta agli atti di questo Comando in merito alla reiterazioni di violazioni di cui all'art. 8-bis della Legge 689/81, da parte del trasgressore sopra nominato;----------//

RITENUTO:

- di dovere procedere ai sensi l'art. 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;----------//
- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del

07-08- 1990, siano state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte; ----------//

- che la motivazione "per relationem" è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicitate mediante il riferimento al Verbale di accertamento che, in quanto notificato al trasgressore, entra nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità;----------//
- che non sono applicabili i termini generali di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 241 del 07-08-1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981, che risulta legge speciale, organica e compiuta;----------//
- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981; ----------//

VISTI, ALTRESI':

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 TUEL;----------//
- il vigente statuto comunale;----------//
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;----------//

tutto ciò premesso, in relazione ai fatti contestati con Verbale **nr. 278/2018** del Comando Polizia Locale di Esanatoglia ----------//

IRROGA

A:

TRAGRESSORE:	Cognome: nome: nato a:) il Residente a: Via
OBBLIGATO IN SOLIDO	Cognome: nome: Nata a :) il Residente a :) , via

la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00, compresa tra il minimo di € 25,50 ed il massimo previsto €.258,00, per il fatto da loro commesso nella data e nei luoghi di cui al menzionato verbale nr. 278/2018 del Comando Polizia Locale.----------//

ORDINA ED INGIUNGE

A:

TRAGRESSORE:	Cognome: nome: nato a: il Residente a: Via
BBLIGATO IN SOLIDO	Cognome: nome: Nata a : il Residente a : , via

di provvedere al pagamento della somma complessiva di <u>Euro 160,00</u> - di cui euro 150,00 per sanzione amministrativa pecuniaria ed euro 10,00 (dieci/00) per spese di notifica e procedimento - **mediante versamento alla tesoreria comunale di Esanatoglia** presso UBI BANCA S.P.A. filiale di MATELICA - mini sportello di ESANATOGLIA intestatario Comune di Esanatoglia p.za G.Leopardi,1 ESANATOGLIA (MC) IBAN: IT 17 V 03111 68950 000000002605, o in alternativa sul C.C.P. n. 11358629 intestato a Comune di Esanatoglia - Polizia Locale, **entro 30**

giorni dalla notifica del presente atto, significando che in difetto si procederà all'esecuzione forzata di cui all'art. 27 della legge 689/81.----------//

Nella **causale** del versamento dovrà essere specificato: **"Pagamento sanzione amministrativa - Verbale di contravvenzione n. 278/2018.**

DISPONE

1. Di notificare il presente provvedimento:---------//
   - A trasgressore/obblig in solido;----------//
   - all'autorità procedente all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione.----------//
2. Di dare atto che:----------//
   - avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, opposizione ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 22 e 22-bis della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.-------//
3. DI DARE, altresì, ATTO che il presente provvedimento:----------//
   - Non da luogo ad impegno di spesa.----------//
   - Va pubblicato sul sito web istituzionale, <u>previo oscuramento delle generalità di trasgressore/obblig. in solido</u>. ------//
   - Va comunicato all'Ufficio Ragioneria del Comune di Esanatoglia, per opportuna conoscenza.------//

Dalla Residenza Comunale, lì 11.01.2020

COMUNE di ESANATOGLIA (prov. di Macerata)

IL SINDACO
(Luigi Nazzareno BARTOCCI)